

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE

concernente

l'istituzione di nuove missioni diplomatiche

(Del 27 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 agosto 1961,

decreta:

Art. 1

E' data facoltà al Consiglio federale d'istituire missioni diplomatiche:

- a. in Nuova Zelanda e Sierra Leone;
- b. in Tanganika, quando questo Paese avrà conseguito l'indipendenza e sarà stato riconosciuto dal Consiglio federale;
- c. negli altri Stati che ottenessero l'indipendenza negli anni 1961, 1962 e 1963 e fossero riconosciuti dal Consiglio federale.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e di stabilirne il giorno d'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *5 ottobre 1961.*

Termine d'opposizione: *3 gennaio 1962.*

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE

che istituisce

**un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al
finanziamento delle strade nazionali**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 36 *ter*, capoverso 2, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961,

decreta:

Art. 1

¹ Per coprire il contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali, è istituito un sopraddazio di 5 centesimi, il litro, sui carburanti per motori, vincolato a questo scopo.

² Quando gli anticipi della Confederazione per la costruzione delle strade nazionali venissero a superare 400 milioni di franchi, il Consiglio federale potrà aumentare il sopraddazio fino a 7 centesimi il litro. Esso lo ridurrà non appena le entrate destinate alla costruzione di queste strade, essendo divenute superiori alle spese correnti, avranno mostrato che il rimborso degli anticipi della Confederazione è ormai assicurato a breve termine. Nello stabilire il sopraddazio si terrà conto anche della situazione economica generale.

³ Il sopraddazio sarà soppresso quando non risulterà più necessario a coprire le spese per le strade nazionali.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le aliquote della tariffa doganale applicabili per 100 chilogrammi peso lordo.

Art. 2

¹ Il sopraddazio riscosso sui carburanti usati nell'economia agricola, forestale e ittica sarà rimborsato al consumatore o restituito a suo profitto.

Il Consiglio federale può decidere la restituzione del sopraddazio per i casi nei quali siano concesse delle agevolazioni concernenti i dazi di base sui carburanti destinati ad altri scopi.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Esso può disporre che la restituzione del sopraddazio sia calcolata sul fondamento di un consumo normale. Nello stesso modo e contemporaneamente può essere concessa un'agevolazione concernente il dazio di base. I Cantoni, i comuni e le organizzazioni private possono essere chiamati a collaborare.

Art. 3

Il Consiglio federale presenterà all'Assemblea federale, ogni qual volta sia stato stabilito un nuovo sopraddazio, ma almeno ogni tre anni, un rapporto sulla copertura del contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali.

Art. 4

L'articolo 3 del decreto federale del 23 dicembre 1959 ¹⁾ concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è modificato come segue:

«¹ Il contributo della Confederazione alle spese di costruzione delle strade nazionali ammonta a:

- | | |
|---|---------------|
| a. per le strade nazionali di prima e di seconda classe | % |
| — fuori delle città | dal 75 al 90 |
| — nelle città | dal 65 all'80 |
| b. per le strade nazionali di terza classe | |
| — nella regione delle Alpi | dal 75 al 90 |
| — fuori della regione delle Alpi | dal 55 al 70 |
| — nelle città | dal 55 al 70 |

² Ove la capacità finanziaria del Cantone sia insufficiente e la costruzione di una strada nazionale presenti sopra tutto un interesse nazionale, il contributo della Confederazione potrà eccezionalmente superare l'aliquota massima corrispondente. L'aliquota massima di detto contributo potrà, tuttavia, essere aumentata di 5 punti al più.

³ Il Consiglio federale stabilisce, nel singolo caso, il contributo della Confederazione, secondo i criteri indicati nell'articolo 36 *bis*, capoverso 4, della Costituzione federale. Esso può subordinare l'assegnazione del contributo a speciali condizioni».

1) RU 1960, 382.

Art. 5

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie del presente decreto e stabilisce la data della sua entrata in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *5 ottobre 1961.*

Termine d'opposizione: *3 gennaio 1962.*

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE

che proroga

**quello che assegna un sussidio annuo alla fondazione
"Cinegiornale svizzero"**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 27 *ter* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1961,

decreta:

Art. 1

La validità del decreto federale dell'11 giugno 1952¹⁾ che assegna un sussidio annuo alla fondazione «Cinegiornale svizzero» è prorogata sino all'entrata in vigore di una legge federale sul cinema, non però oltre il 31 dicembre 1963.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1962.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1) FF 1952, 605.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *5 ottobre 1961.*

Termine d'opposizione: *3 gennaio 1962.*

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE

che proroga

**il termine per l'esecuzione della riforma degli stabilimenti, resa
necessaria dal Codice penale**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1961,

decreta:

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1961, prescritto ai Cantoni dall'articolo 393 del Codice penale per l'attuazione della riforma degli stabilimenti, è prorogato fino all'entrata in vigore delle disposizioni rivedute di detto Codice concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure e gli stabilimenti, ma non oltre il 31 dicembre 1966.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1962.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicarlo conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *5 ottobre 1961.*

Termine d'opposizione: *3 gennaio 1962.*

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE

che modifica

la tariffa generale delle dogane

(Del 27 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1961,

decreta:

Art. 1

Le voci n. 7406.01 e 9706 della parte B (tariffa d'importazione) della tariffa generale delle dogane svizzere sono completate come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio
		Fr. per 100 kg peso lordo
7406.	Polveri e pagliuzze, di rame:	
10	— pagliuzze, anche polverulenti	150.—
12	— altre	20.—
9706.48	— calzature da sport con pattini da ghiaccio o a rotelle fissati stabilmente	260.—

Art. 2

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto. Esso è incaricato di eseguirlo.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *5 ottobre 1961.*

Termine d'opposizione: *3 gennaio 1962.*

DECRETO FEDERALE

concernente

**la concessione di un mutuo da parte della Confederazione alla
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo**

(Del 27 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1961,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale ha la facoltà di consentire alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo un mutuo di 100 milioni di franchi per una durata media di cinque anni e al saggio del 3 $\frac{3}{4}$ per cento.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 27 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

opere militari e piazze d'armi

(Programma di costruzione 1961, II parte)

(Del 28 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1961,

decreta:

I

L'articolo 1 del decreto federale del 21 giugno 1961¹⁾ concernente le opere militari e le piazze d'armi è completato dei seguenti progetti approvati:

	Fr.
Emmen, nuovo arsenale	2 000 000
Thun, capannone dei pezzi per la sezione delle prove di tiro	1 416 000
Acquisto e impianto dei dispositivi d'arresto per aerei	6 257 000
Dübendorf, costruzione di un edificio amministrativo	5 230 000
Costruzione in sotterraneo di opere del Servizio sanitario	22 810 000
Trasformazione degli impianti d'un'opera sotterranea	4 450 000
Elementi prefabbricati per fortificazioni di campagna	8 000 000
Spese per studi e progetti	900 000
Totale:	51 063 000

Il totale dei crediti d'opera è così portato a 196 646 000 fr. (191 621 000 fr. per le costruzioni militari e 5 025 000 fr. per le costruzioni civili).

II

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

1) FF 1961, 798.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che accorda

**un sussidio all'Istituto universitario di studi internazionali
superiori, in Ginevra**

(Del 29 settembre 1961)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA**

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 27, capoverso 1, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 1961,

decreta:

Art. 1

La Confederazione verserà all'Istituto universitario di studi internazionali superiori, in Ginevra, nel periodo dal 1962 al 1971, un sussidio annuo di 300 000 franchi, a condizione che il Cantone di Ginevra dia, a sua volta, un sussidio annuo di 400 000 franchi almeno.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

DECRETO FEDERALE

concernente

**lo stanziamento di un credito d'opera per l'edificio dei servizi
delle telecomunicazioni sul Rigi**

(Del 22 settembre 1961)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 1961,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'opera di 1 975 000 franchi, per la costruzione, sul Rigi, di un edificio d'esercizio da adibirsi ai servizi delle telecomunicazioni.

Nei limiti del credito stanziato, si potrà ancora modificare il progetto ove ciò risultasse necessario.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 22 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

DECRETO FEDERALE

che accorda

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del
Cantone di Uri**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 luglio 1961;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale agli articoli 17 e 62, riveduti, della Costituzione del Cantone di Uri, accettati nella votazione popolare del 5 marzo 1961.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che accorda

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone
di Soletta**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 1961;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

E' accordata la garanzia federale agli articoli 5; 20, numeri 3 e 4; 22, capoverso 1; 29, capoverso 2; 31, numero 14, preambolo e lettere a, c, e; 37, capoversi 2 e 6; 38, numero 8; 40, capoverso 1; 42, capoverso 1; 44 e 62, capoverso 3, riveduti della Costituzione del Cantone di Soletta, accettati nelle votazioni popolari del 4 dicembre 1960, 29 gennaio 1961 e 5 marzo 1961.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

DECRETO FEDERALE

che accorda

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del
Cantone di San Gallo**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 1961;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla
contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale all'articolo 10, riveduto, della Costituzione del Cantone di San Gallo, accettato nella votazione popolare del 16 aprile 1961.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser,

DECRETO FEDERALE

che accorda

la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Vaud

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 luglio 1961;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale agli articoli 27, 34, 90 *bis*, 100 e 101, riveduti, della Costituzione del Cantone di Vaud, accettati nella votazione popolare del 10 e 11 giugno 1961.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che accorda

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del
Cantone di Ginevra**

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 agosto 1961;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

E' accordata la garanzia federale agli articoli 49, 50, 59, 71, 102, 110, 111, 132 e 152, riveduti, come pure all'abrogazione degli articoli 103 e 108 della Costituzione del Cantone di Ginevra, accettati nella votazione popolare del 27 e 28 maggio 1961.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che accerta

**i principali risultati del censimento federale della popolazione
del 1° dicembre 1960**

(Del 21 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961,

decreta:

Articolo unico

Sono omologati i seguenti risultati principali del censimento federale della popolazione del 1° dicembre 1960:

Cantoni	Popolazione residente
Zurigo	952 304
Berna	889 523
Lucerna	253 446
Uri	32 021
Svitto	78 048
Untervaldo Sopraselva	23 135
Untervaldo Sottoselva	22 188
Glarona	40 148
Zugo	52 489
Friburgo	159 194
Soletta	200 816
Basilea-Città	225 588
Basilea-Campagna	148 282
Sciaffusa	65 981
Appenzello Esterno	48 920
Appenzello Interno	12 943
San Gallo	339 489
Grigioni	147 458
Argovia	360 940
Turgovia	166 420
Ticino	195 566
Vaud	429 512
Vallèse	177 783
Neuchâtel	147 633
Ginevra	259 234
Svizzera	5 429 061

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 21 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Decreto federale concernente l'istituzione di nuovo missioni diplomatiche (Del 27 settembre 1961)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1961
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.10.1961
Date	
Data	
Seite	1274-1304
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 171

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.